

***Studio Fusco-Amodio***  
***consulenza aziendale, fiscale e del lavoro***

CONTRIBUZIONE INPS COMMERCianti 2025

CONTRIBUZIONE FISSA COMMERCianti € 4.549,70

CONTRIBUZIONE A PERCENTUALE DA CALCOLARSI SUL REDDITO  
ECCEDENTE € 18.555,000 E FINO AD € 55.448,00\_ ALIQUOTA 24,48%

OLTRE € 55.448,00 L'ALIQUOTA AUMENTA DI UN PUNTO %

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un importante incentivo per i **nuovi imprenditori**: una riduzione del 50% dei contributi previdenziali, per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025.

Con la **circolare INPS 24 aprile 2025, n. 83** l'Istituto comunica che l'**agevolazione** è rivolta a:

- titolari di ditte individuali;
- soci di società (sia di persone che di capitali);
- coadiuvanti e coadiutori familiari.

Per accedere al beneficio è necessario avviare l'attività nel 2025 e iscriversi per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome nel medesimo periodo.

Le caratteristiche principali dell'agevolazione sono:

- la **durata** di 36 mesi dalla data di avvio dell'attività;
- la **riduzione** del 50% della sola aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

**Restano dovuti** per intero il contributo di **maternità** e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo per cessazione attività.

***Via Cervantes n. 55/27 Scala F***  
***80134 Napoli (NA)***

***p.iva/c.f 06291741210***

***Pec studiofuscoamodio@pec.it***

# ***Studio Fusco-Amodio***

## ***consulenza aziendale, fiscale e del lavoro***

L'incentivo è incompatibile con altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota, come il **regime forfettario previdenziale** o la riduzione per i pensionati **over 65**.

### **Riduzione contributi INPS per i forfettari nel 2025**

Quest'anno i contribuenti titolari di partita IVA nel **regime forfettario** potranno godere di **due diverse agevolazioni sui contributi INPS** da versare:

- la prima è un'agevolazione esistente già da molti anni e consente di ridurre del **35 per cento** i contributi da versare e vale fino a quando sussistono i requisiti;
- la seconda agevolazione è stata introdotta dall'ultima Legge di Bilancio (art. 1, comma 186, Legge 207/2024) e consente di risparmiare il **50 per cento** del versamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti nei primi tre anni di attività.

La nuova riduzione contributiva del 50 per cento si applica a patto che la partita IVA del forfettario sia aperta a partire dal primo gennaio 2025. Dall'INPS si attendono le istruzioni per fare domanda.

La riduzione del 35 per cento, invece, si può sempre chiedere, a prescindere dal fatto che la partita IVA venga aperta nel 2025 o sia già aperta.

Il riferimento normativo è la legge istitutiva del regime forfettario ovvero la Legge 190/2014.

La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente con **domanda all'INPS in forma telematica** nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. Con la **circolare n. 38/2025** sono state confermate le regole per l'invio della comunicazione.

### **Riduzione contributi INPS forfettari 2025: regole e scadenza per la domanda**

La **scadenza** per fare domanda è fissata a venerdì **28 febbraio 2025**.

***Via Cervantes n. 55/27 Scala F  
80134 Napoli (NA)***

***p.iva/c.f 06291741210***

***Pec [studiofuscoamodio@pec.it](mailto:studiofuscoamodio@pec.it)***

# ***Studio Fusco-Amodio***

## ***consulenza aziendale, fiscale e del lavoro***

Oltre al termine ultimo che rimane inalterato, si confermano anche le procedure da seguire per la **domanda di riduzione contributi INPS forfettari**: bisogna effettuare la comunicazione sul sito dell'INPS per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota ridotta.

I titolari di partita IVA in **regime forfettario** iscritti alla **gestione INPS artigiani e commercianti** beneficiano della **riduzione al 35 per cento** dei contributi dovuti ma solo se lo richiedono entro i seguenti termini:

- coloro che hanno intrapreso nel **2024** una **nuova attività** beneficiando del regime forfettario dovranno fare domanda in modalità telematica entro la **scadenza del 28 febbraio** per poter beneficiare dell'agevolazione;
- chi intraprende una **nuova attività** nel 2025 è chiamato a effettuare la richiesta con massima tempestività *“in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale”*;
- chi ha già presentato l'istanza negli anni scorsi **accede automaticamente ai benefici**.

È quindi il contribuente a scegliere il regime da adottare.

Ricordiamo, infatti, che i contribuenti che svolgono attività di impresa e che rispettano i **requisiti** per rientrare nel regime forfettario possono aderire a due diversi **regimi contributivi: ordinario o agevolato**.

La possibilità di pagare i contributi INPS ridotti per i titolari di partita Iva in **regime forfettario** è stata introdotta con la **Legge di Stabilità 2016**.

**La domanda non si presenta ogni anno**

Così come chiarito dall'INPS, per beneficiare dell'agevolazione sui contributi **non è necessario presentare domanda ogni anno**.

Dovranno invece presentare **domanda** i titolari di partita IVA in regime forfettario che hanno intrapreso una **nuova attività nel 2024** ma che non hanno beneficiato della riduzione dei contributi INPS nel corso dell'anno. In tal caso, qualora si intenda

***Via Cervantes n. 55/27 Scala F  
80134 Napoli (NA)***

***p.iva/c.f 06291741210***

***Pec studiofuscoamodio@pec.it***

***Studio Fusco-Amodio***  
***consulenza aziendale, fiscale e del lavoro***

beneficiare dell'agevolazione per il 2025, sarà necessario comunicare la propria adesione entro la scadenza del 28 febbraio.

Per i soggetti che invece **iniziano l'attività nel corso del 2025**, e qualora intendano accedere alla riduzione dei contributi INPS, la domanda dovrà essere presentata "*con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione*", per consentire all'Istituto di gestire correttamente la predisposizione della tariffazione annuale.

In sostanza, i contribuenti a partita IVA in regime forfettario già titolari del diritto a beneficiare della riduzione dei contributi non dovranno produrre nuova comunicazione e quindi **non sarà necessario inviare nuovamente la domanda per il 2025**, poiché, salvo esplicita rinuncia, resta valida la comunicazione della volontà di pagare i contributi in regime agevolato, ovvero con **aliquota al 35 per cento**.

Al contrario, la domanda di riduzione contributi INPS 2025 dovrà essere effettuata obbligatoriamente da tutti coloro che intendono aderire al regime contributivo agevolato per la prima volta nell'anno in corso.

Per i contribuenti che aprono partita IVA nel 2025 la comunicazione di riduzione contributi INPS dovrà essere effettuata tempestivamente, ovvero in sede di iscrizione alla **gestione artigiani e commercianti** per le nuove attività di modo da consentire la corretta elaborazione contributiva annuale.

### **Forfettari, riduzione contributi INPS 2025: requisiti**

La possibilità di aderire al regime previdenziale ad **aliquota agevolata al 35 per cento**, ovvero la possibilità di richiedere la riduzione contributi 2024 spetta ai soggetti individuati con la Legge di Stabilità 2015, comma 76, ovvero i titolari di **partita IVA** nel regime forfettario che rispettino i seguenti **requisiti**:

- svolgono attività d'impresa;
- hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Non possono accedere al regime agevolato invece i titolari di partita IVA in regime forfettario che svolgono professionali (non soggette ad iscrizione CCIAA) per le quali

***Via Cervantes n. 55/27 Scala F***  
***80134 Napoli (NA)***

***p.iva/c.f 06291741210***

***Pec studiofuscoamodio@pec.it***

***Studio Fusco-Amodio***  
***consulenza aziendale, fiscale e del lavoro***

non vi è l'obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata INPS professionisti senza cassa**.

***Via Cervantes n. 55/27 Scala F***  
***80134 Napoli (NA)***

***p.iva/c.f 06291741210***

***Pec [studiofuscoamodio@pec.it](mailto:studiofuscoamodio@pec.it)***